

COMUNE DI MARTIGNACCO

**BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI
PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE
DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO
AI SENSI DELL'ART.11 DELLA L. 431/1998 E DELL'ART. 6 primo periodo, DELLA
L.R. 6/2003.**

1 - Finalità

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha istituito, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6, un Fondo per l'edilizia residenziale, nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n.431. Le somme stanziare nel predetto fondo sono utilizzate per la concessione di contributi integrativi alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione (al netto degli oneri accessori), dovuti ai proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica che privata, nonché per la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 6/2003.

Al fine di disciplinare le azioni volte al sostegno delle locazioni è stato approvato, con Decreto del Presidente della Regione n. 0149/Pres del 27.05.2005, il Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della L.R. n. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, modificato con D.P.Reg. n. 0393/Pres. del 18.12.2006 pubblicato sul B.U.R. in data 03.01.2007, con D.P.Reg. 079/Pres. del 24.03.2009, pubblicato sul B.U.R. in data 01.04.2009 e con D.P.n. 067/Pres./2010 pubblicato sul B.U.R. n.15 in data 14.04.2010 ed entrato in vigore il giorno 15 aprile 2010. Pertanto, ai sensi dell'art. 11 comma 8 della Legge n. 431/1998 e dell'art. 6, secondo capoverso, della legge regionale n. 6/2003, il Comune di Martignacco emana un Bando pubblico per la raccolta delle domande dei contributi integrativi di cui in argomento.

Il presente Bando individua i requisiti d'accesso, i criteri d'assegnazione dei contributi nonché quelli per la formazione della graduatoria degli aventi diritto, nel rispetto delle disposizioni contenute Regolamento suindicato e nella L.R. n. 6/2003.

2 - Destinatari

Possono presentare domanda per beneficiare dei contributi in oggetto i conduttori maggiorenni in possesso dei requisiti di cui al presente bando per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli alloggi di proprietà sia pubblica (ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata) che privata.

3 - Requisiti soggettivi dei richiedenti

Per essere ammesso a beneficiare dei contributi di cui all'articolo 11 della legge n. 431/1998 e di cui all'articolo 6, primo periodo, della legge regionale 6/2003, il conduttore deve possedere, al momento di presentazione della domanda, i seguenti requisiti soggettivi:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero, nel caso di cittadino extracomunitario, soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero (possedere la carta di soggiorno, oppure il permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo).

b) essere residente ovvero prestare attività lavorativa da almeno dieci anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale, di cui uno in regione: entrambi i requisiti possono essere attestati con dichiarazioni contenute nel modello di domanda predisposto dall'amministrazione comunale. Per i corregionali all'estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, nonché per coloro che prestano servizio presso le Forze armate e le Forze di Polizia si prescinde dal requisito della residenza o dell'attività lavorativa in Italia e in regione per il periodo indicato;

c) essere conduttore di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, posto sul territorio regionale (con esclusione degli alloggi di edilizia sovvenzionata) non incluso nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi, artistici e storici), in base ad un contratto regolarmente registrato. Possono essere accolte anche le domande presentate dall'ex coniuge o dal vedovo/a del titolare del contratto che dimostri di pagare regolarmente l'affitto;

d) non essere proprietario di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. E' considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile. Tali requisiti vanno riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare, dove per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 223/89 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF. La composizione del nucleo familiare anagrafico indicata nell'attestazione I.S.E.E. allegata dovrà essere aggiornata alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda.

e) La domanda di contributo a sostegno dei canoni di locazione pagati nell'anno precedente il bando va presentata dal richiedente al **Comune del territorio regionale di attuale residenza o qualora non residente in regione, al Comune dove presta attività lavorativa, anche per canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della regione. Possono presentare la domanda persone maggiorenni, titolari del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo, purchè l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita dal richiedente a propria abitazione.**

4 - Requisiti oggettivi di reddito (ISEE), entità e modalità di erogazione dei contributi

La determinazione dei contributi ex art. 11 della legge 431/1998 e art.6 primo periodo L.R. 6/2003 viene stabilita con l'osservanza dei seguenti criteri:

Fascia ISEE del nucleo familiare Incidenza canone/ISE

Fascia	ISEE del Nucleo Familiare	Incidenza Canone/Ise	Entità del Contributo
Fascia A	non superiore a € 11.150,00.=	Non inferiore al 14%	Incidenza del canone annuo/ISE ridotta al 14% Contributo massimo € 3.100,00.=
Fascia B	Non superiore a € 16.420,00.=	Non inferiore al 24%	Incidenza del canone annuo/ISE ridotta al 24% Contributo massimo € 2.325,00.=

Si precisa che:

- l'indicatore della situazione economica (ISE) dei nuclei familiari di cui alle precedenti fasce A) e B) non deve superare l'importo di € 31.130,00;
- ai fini della determinazione del contributo per nuclei familiari composti da un solo componente, il valore dell'indice ISEE è elevato del 20% ed è quindi pari a € 13.380,00 per la fascia A) e a € 19.704,00 per la fascia B);
- il contributo (comprensivo dell'eventuale applicazione dell'incremento previsto al successivo punto 4.1) non può in nessun caso superare l'importo di € 3.100,00 per gli utenti rientranti nella fascia A) e l'importo di € 2.325,00 per gli utenti di cui alla fascia B) e comunque non può essere superiore all'ammontare del canone corrisposto nell'anno precedente;

- ai nuclei familiari aventi un indicatore della situazione economica (ISE) pari a zero verrà concesso un contributo anche pari all'intero canone di locazione corrisposto nell'anno e comunque per un importo massimo di € 3.100,00;
- per la determinazione dell'incidenza del canone sulla situazione economica equivalente (ISE) si terrà conto del valore del canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori (intendendo per oneri accessori le spese per utenze di energia elettrica, gas, acqua, fognature ecc.), riferito all'anno 2009. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo. Il contributo non può in nessun caso superare l'ammontare del canone corrisposto nell'anno 2009;
- per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno, il contributo da assegnare va rapportato al numero dei mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone;
- Ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge n. 431 del 09.12.1998, le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell'art. 11 (Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione) della legge medesima.

4.1 – Individuazione di particolari misure di sostegno

Il contributo da assegnare **può** essere incrementato fino ad un massimo del 25% o in alternativa il limite dell'indicatore della situazione economica (ISE) può essere innalzato fino ad un massimo del 10% (fra le due alternative sarà in ogni caso scelta quella più favorevole per il richiedente), per i nuclei familiari che includono particolari situazioni di debolezza sociale o economica, di cui all'art. 7 della L.R. n. 6/2003 rientranti nelle seguenti categorie:

- a) anziani: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;
- b) giovani coppie, con o senza prole: quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età;
- c) soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;
- d) disabili: i soggetti così definiti dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- e) famiglie in stato di bisogno: quelle con una situazione economica ISEE, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, non superiore a 4.100,00 euro se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a 4.650,00 euro se composte da due o più soggetti;
- f) famiglie monoreddito: solo quelle composte da più persone il cui indicatore ISEE risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;
- g) famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;
- h) famiglie con anziani e disabili a carico: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;
- i) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali: quelli nei cui confronti sia posta in esecuzione una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali;
- j) emigrati: i corregionali all'estero, che comprendono i cittadini emigrati dal Friuli Venezia Giulia, i cittadini emigrati già residenti negli ex territori italiani passati alla repubblica socialista federativa di Jugoslavia in seguito al trattato di pace del 1947 e agli accordi di Osimo, ratificati dalla L. 14.03.1977 n. 73, i loro familiari e discendenti, che risiedono stabilmente fuori dal territorio nazionale; si considerano altresì emigrati i rimpatriati, ovvero i corregionali di cui sopra che dai Paesi di emigrazione, dopo una permanenza non inferiore a cinque anni, hanno fatto definitivo ritorno in Regione da non più di due anni (art. 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7).

Per i nuclei che includono situazioni di particolare debolezza sociale ed economica come sopra definiti, e che non beneficiano dell'innalzamento del limite ISE, il contributo da assegnare è incrementato, in relazione al numero delle situazioni di debolezza sociale o economica registrate secondo il seguente prospetto:

percentuale di incremento	N° di situazioni presenti
10%	1
15%	2
20%	Più di due

5 - Criteri per la formazione della graduatoria per l'erogazione dei contributi

L'erogazione delle contribuzioni in oggetto a favore dei partecipanti al presente Bando, in possesso dei requisiti necessari previsti per legge, è subordinata alla concessione delle relative contribuzioni da parte della Regione F.V.G. a questo Comune.

Qualora i fondi assegnati dalla Regione non consentano di soddisfare tutte le richieste, i contributi verranno rideterminati in proporzione alla percentuale dei fondi assegnati rispetto al fabbisogno totale necessario.

6 - Contenuto, allegati e termini di presentazione delle domande.

La domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui al presente Bando, contenente l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dal Comune, da ritirarsi presso l'**Ufficio Socio-Assistenziale** in via Delser, 33 (tel 0432/638510) durante l'orario di apertura al pubblico. (**lunedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 – mercoledì dalle ore 10.30 alle ore 13.00 – giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30**).

Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Socio-Assistenziale esclusivamente nel seguente periodo:

05.05.2010 - 07.07.2010

nelle giornate e con gli orari sopra indicati

Dell'avvenuta presentazione farà fede il timbro di ricevimento dell'Ufficio Protocollo del Comune.

Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1) Per tutti i richiedenti:

- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
- copia fotostatica del contratto di locazione in corso di validità riportante gli estremi di registrazione;
- copia della ricevuta di avvenuto pagamento dell'imposta di registro relativa all'anno 2009;
- copia fotostatica delle ricevute di pagamento dell'affitto relative a tutte le dodici mensilità;

ovvero

- copia delle ricevute d'affitto dei mesi: _____
- copia dell'attestazione I.S.E.E del proprio nucleo familiare anagrafico in corso di validità;

2) Se stranieri di uno Stato non aderente all'Unione Europea:

- fotocopia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità. Se tali documenti risultano scaduti, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione a comprova dell'avvenuta richiesta di rinnovo;

3) Se persone con handicap ai sensi della L. 104/92:

- copia della certificazione rilasciata dalla competente Amministrazione attestante lo stato di disabilità ai sensi della L. 104/92;

4) Se soggetti destinatari di provvedimenti sfratto o rilascio dell'alloggio:

- copia fotostatica della sentenza definitiva di sfratto o del provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei

controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale e dall' art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso, che dovrà essere restituito gravato degli interessi legali.

7 - Istruttoria delle domande e formulazione della graduatoria.

Il Comune effettua l'istruttoria delle domande ricevute, allo scopo di accertare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti per l'ammissibilità ai contributi integrativi a sostegno delle locazioni. Il Comune trasmette alla Regione Friuli Venezia Giulia i dati relativi alle domande accoglibili unitamente alla graduatoria degli aventi diritto, formulata secondo i criteri di cui sopra.

L'erogazione delle contribuzioni in oggetto a favore dei partecipanti al presente Bando, in possesso dei requisiti necessari previsti per legge, è subordinata alla concessione delle relative contribuzioni da parte della Regione F.V.G. a questo Comune. Pertanto, la formazione della graduatoria e l'ammissione delle richieste di contributo non vincolano l'Amministrazione Comunale all'erogazione dello stesso.

8 – Esclusioni.

Saranno escluse tutte le domande ove il richiedente:

- a) non sia in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
- b) non sia titolare del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo;
- c) abbia presentato domanda oltre il termine previsto dal presente bando;
- d) abbia stipulato un contratto di edilizia residenziale pubblica locato a canone sociale;
- e) abbia un contratto di locazione tra parenti ed affini entro il 2° grado o tra coniugi non separati legalmente.

9 – Note finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della L.R. n. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni.

**IL RESPONSABILE AREA
AMMINISTRATIVA E DELLE POLITICHE SOCIALI
F.to: Anna COSEANO**